

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAZORA, BANDIERA, ZOPPI SAVOLDI, STEGAGNINI,
CAIATI, TASSONE, GAVA, MEUCCI

Presentata il 17 maggio 1978

Modifiche alle norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato possono attualmente essere valutati per la promozione al grado superiore nel servizio permanente effettivo per un massimo di tre volte. Dopo la terza valutazione — se in soprannumero agli organici come normalmente avviene — gli ufficiali, anche se giudicati idonei all'avanzamento, qualora non compresi nel numero delle promozioni previste annualmente dalla legge, vengono collocati nella posizione di « a disposizione ». In tale posizione, peraltro, « l'ufficiale... continua ad essere provvisto di impiego » (articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni).

In questo modo si determinano tre gravi inconvenienti:

il primo, a danno dell'Amministrazione, che può « perdere », dopo tre valuta-

zioni, validi elementi che, quanto meno, non sono più spinti dalla molla di altre valutazioni;

il secondo, di carattere equitativo, in quanto un ufficiale che concorre per l'avanzamento, inserito in aliquote formate da personale validissimo, può essere escluso da ogni possibilità di promozione e, dopo tre valutazioni di idoneità, essere trasferito nella posizione di a disposizione; mentre un altro ufficiale, con meno titoli del primo, può essere promosso solo perché ha avuto la sorte di concorrere con aliquote di valutazione meno valide;

il terzo, di natura psicologica, in quanto il passaggio nella posizione di « a disposizione » — che l'opinione corrente ritiene, anche se erroneamente, sinonimo di « inoperosità » — costituisce una *diminutio capitis* che l'ufficiale, non promosso ma idoneo al grado superiore, non può

avere meritato. Ciò vale anche per gli ufficiali dei gradi vertici di ogni ruolo che, dopo due anni di permanenza in soprannumero agli organici, vengono egualmente collocati « a disposizione ».

Si aggiunge che il mantenimento della posizione dell'« a disposizione » — dopo la promulgazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli che possono permanere in servizio e abroga, per tali gradi, la promozione precedentemente prevista per gli ufficiali « a disposizione » —:

appare superfluo, in quanto non sussistono differenziazioni tra personale in servizio permanente effettivo ed in servizio permanente a disposizione, né sul piano funzionale né su quello retributivo.

non è necessario, in quanto l'ufficiale in soprannumero — e poi transitato nell'« a disposizione » con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo — manterrà a pieno titolo l'incarico ricoperto da cui dovrà essere rimosso soltanto in caso di eccedenza rispetto al numero massimo previsto dalla citata legge n. 804 del 1973, per essere collocato in aspettativa per riduzioni di quadri ovvero, a domanda, direttamente nell'ausiliaria.

Il presente provvedimento si ripromette di eliminare i suddetti inconvenienti abolendo la posizione di « a disposizione » per gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti, per mancanza di posti, nei quadri di avanzamento. Tale posizione resta, ovviamente, per gli ufficiali giudicati non idonei alla promozione.

Ne deriva che gli ufficiali in possesso dei requisiti di legge richiesti potranno essere valutati per la promozione al grado superiore di anno in anno sino al raggiungimento dei limiti di età.

Ma perché il succedersi di tali valutazioni non si risolva in una operazione di scarsa utilità per l'Amministrazione e mortificante per il personale, è necessario che nei giudizi d'avanzamento si tenga anche conto dell'anzianità di servizio da ufficiale dei valutandi, di modo che, a parità di tutti gli altri titoli, qualità, doti e beneme-

renze da considerare così come previsto dalla legge vigente, tale anzianità faccia premio.

In questo modo:

ripetute valutazioni potranno effettivamente consentire che ufficiali qualificati conseguano la promozione, sia pure in ritardo in quanto preceduti nelle prime valutazioni da personale più valido;

si eleverà in via generale l'età media degli ufficiali in promozione e si potrà conseguentemente limitare il collocamento in ARQ del personale in anticipo sui limiti di età per la cessazione dal servizio.

In un tale contesto appare poi necessario stabilire esplicitamente che nella valutazione debbono essere considerate, oltre alle benemeritenze di guerra, anche quelle di pace e che le qualità professionali debbono essere valutate con particolare riguardo, oltre che all'esercizio del comando ed al servizio prestato presso i reparti, anche agli incarichi ricoperti.

Per quanto riguarda poi l'avanzamento dei tenenti colonnelli valutati per tre volte nel servizio permanente effettivo, riconosciuti idonei ma non iscritti in quadro, che abbiano mantenuto per almeno due anni l'incarico nella posizione di « a disposizione », le norme vigenti prevedono la possibilità di concorrere alla promozione per il grado superiore per ricoprire tutte le eventuali vacanze esistenti nei numeri massimi stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 804 del 1973. In questo modo, nei primi 2-3 anni di applicazione della suddetta norma, che avrà effetto a partire dal 1980, da un lato, tutti i tenenti colonnelli aventi comunque titolo sarebbero promossi al grado superiore, dall'altro, tutte le vacanze disponibili nei numeri chiusi verrebbero ricoperte.

Consequentemente, nel periodo successivo, per parecchi anni, nessun tenente colonnello, anche se in possesso di titoli superiori ai pari grado promossi negli anni precedenti, potrà usufruire di tale forma di promozione. Ciò, oltre ad essere iniquo per il personale, è dannoso per l'Amministrazione.

Per eliminare tale inconveniente, lasciando comunque ampie possibilità di promozione agli ufficiali che si presenteranno a valutazione per la particolare forma di avanzamento nei primi anni di applicazione della norma, è sufficiente fissare il numero massimo delle promozioni che, sempre entro i limiti delle vacanze disponibili, possono essere annualmente attribuite. Si ritiene che tale numero non possa superare il 10 per cento dell'organico del grado di colonnello di ogni ruolo; in questo modo, infatti, potrà essere promosso annualmente secondo la norma in parola — sempre che esistano vacanze nei numeri chiusi fissati dalla legge n. 804 del 1973 — un numero di tenenti colonnelli pari almeno al 50 per cento del numero delle promozioni annuali previste dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge sullo avanzamento degli ufficiali.

Considerato poi che l'attuale legge di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia è, per molti aspetti superata (il personale dell'Esercito è, ad esempio, suddiviso in ben 20 ruoli; l'avanzamento ad ammiraglio di divisione si ha, in Marina, ad anzianità mentre nelle altre Forze armate si ha a scelta; la permanenza teorica nei gradi di ufficiale inferiore è di 10 anni per gli ufficiali piloti dell'Aeronautica mentre è di 20 anni per i Carabinieri; la sola Marina ha ruoli alimentati esclusivamente dai sottufficiali; ecc.) sembra opportuno demandare al Governo, per la complessità e la rilevanza della materia, la presentazione di un disegno di legge che riordini le norme di stato e di avanzamento degli ufficiali secondo criteri intesi ad eliminare i principali inconvenienti dell'attuale legislazione, in aderenza anche alle attuali condizioni socio-economiche del Paese e all'esigenza di un effettivo spirito interforze.

Si sottolinea che la presente proposta di legge non comporterà alcun onere di spesa ed alcuna variante al numero dei generali e dei colonnelli che, a qualsiasi titolo, possono permanere in servizio.

In particolare, i singoli articoli del provvedimento prevedono:

Articoli 1 e 2: la permanenza in servizio permanente effettivo degli ufficiali valutati, giudicati idonei all'avanzamento, anche se collocati in soprannumero agli organici per effetto della legge d'avanzamento, e la possibilità di concorrere per la promozione al grado superiore sino ai limiti di età anziché tre sole volte. La permanenza in servizio permanente effettivo viene naturalmente garantita anche agli ufficiali dei gradi vertice, non più soggetti a valutazione;

articolo 3: il mantenimento, per i tenenti colonnelli, della possibilità attualmente prevista dalla legge n. 804 del 1973 di essere valutati per la promozione al grado superiore anche dopo cinque anni dalla prima valutazione secondo criteri di equa ripartizione nel tempo e tra i ruoli. L'eventuale promozione continuerebbe ad essere attribuita a scelta, solo nel caso in cui esistano vacanze nei numeri chiusi dei colonnelli. Gli ufficiali conservano i limiti di età per la cessazione dal servizio dei tenenti colonnelli e non concorrono, successivamente, alla valutazione per la promozione a generale;

articolo 4: la riammissione nei ruoli del servizio permanente effettivo in posizione soprannumeraria degli ufficiali già transitati nell'« a disposizione » e non promossi nella predetta posizione, fermo restando che i tenenti colonnelli valutati almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge sono valutati per l'avanzamento di cui al precedente articolo 3 nel quarto anno successivo a quello della prima valutazione, secondo le norme attualmente in vigore;

articolo 5: l'ordine di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri delle eventuali eccedenze che si dovessero verificare rispetto al numero massimo dei generali e dei colonnelli che possono permanere in servizio, ordine che tiene conto degli effetti delle norme contenute nei precedenti articoli 2 e 3;

articolo 6: la valutazione delle qualità professionali degli ufficiali con riguardo

anche agli incarichi ricoperti e tenendo altresì conto degli anni di servizio prestato da ufficiale. Tra gli elementi da valutare sono da considerare anche le benemerienze di pace;

articolo 8: la decorrenza del provvedimento al 1° gennaio 1979, in quanto le va-

lutazioni per l'anno 1978 sono già state effettuate;

articolo 9: l'invito al Governo di presentare, con l'osservanza di determinati criteri, un disegno di legge per la revisione dell'attuale legge sull'avanzamento degli ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

E soppresso il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. E altresì soppresso il quinto comma dell'articolo 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e successive modificazioni.

ART. 2.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e successive integrazioni e modificazioni, sono abrogati.

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo rimangono in tale posizione fino al giorno precedente a quello in cui sono raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e sono valutati di anno in anno sempre che nel frattempo non siano stati dichiarati non idonei ».

Gli articoli 101 e 102 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e gli articoli 56 e 57 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I tenenti colonnelli valutati cinque volte, di cui almeno una volta nell'anno nel quale si forma il quadro d'avanzamento per il ruolo di appartenenza, giudicati idonei e non iscritti in quadro per l'attribuzione delle promozioni previste nelle tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) vengono definitivamente esclusi dalle aliquote di ruolo determinate ai sensi dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e dell'articolo 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni;

b) hanno titolo alla valutazione per il conferimento delle promozioni previste nel precedente articolo 4.

Il numero massimo di promozioni da attribuire ai sensi del precedente articolo 4 non può superare, per ciascun ruolo, un decimo dell'organico del grado di colonnello stabilito nelle citate tabelle, con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso. Ai fini di tale computo gli organici del grado di colonnello dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono considerati come unica dotazione.

Le promozioni di cui al precedente comma sono effettuate a scelta con le modalità previste dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dall'articolo 15 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni. Per i ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio tali promozioni vengono conferite sulla base di un'unica graduatoria.

Gli ufficiali promossi secondo le norme contenute nel presente articolo:

1) sono collocati, all'atto della promozione a colonnello, direttamente nella posizione di soprannumero e cessano dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello;

2) non hanno titolo alla valutazione per l'avanzamento al grado superiore né sono computati ai fini della formazione delle relative aliquote di ruolo ».

L'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 4.

Alla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali già transitati nell'« a disposizione » che abbiano conservato in tale posizione lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo e non abbiano titolo all'applicazione delle norme transitorie di cui all'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni, sono riammessi nei ruoli del servizio permanente effettivo nella posizione di soprannumero, con il grado e l'anzianità posseduti. Essi sono nuovamente valutati negli anni successivi, ai fini dell'avanzamento, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

I tenenti colonnelli che alla data di entrata in vigore della presente legge siano compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo hanno titolo ad essere valutati, per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 3, nel quarto anno successivo a quello della prima valutazione.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui

al precedente articolo 3, nei gradi di generale e colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di due anni a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

a) ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

b) ufficiali in servizio permanente effettivo promossi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5;

c) ufficiali in servizio permanente effettivo ».

ART. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, agli ufficiali che, nell'anno cui si riferisce la terza valutazione per l'avanzamento, cessino dal servizio permanente per limiti d'età o per inabilità al servizio militare incondizionato ovvero per decesso, è applicabile la norma di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 7.

L'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e l'articolo 15 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Il punto di merito di cui al precedente articolo è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco, al numero ed all'importanza degli incarichi ricoperti, agli anni di servizio complessivo prestato da ufficiale;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Le modalità applicative delle norme contenute nel presente articolo saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica ».

Il decreto di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni e all'articolo 15 della

ART. 8.

Salvo quanto previsto dall'articolo 6, le norme previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1979.

ART. 9.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica deve presentare al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento delle norme relative allo stato ed all'avanzamento degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia a *status* militare. Il disegno di legge dovrà indicare norme che:

abbiano carattere effettivamente interforze, anche per quanto attiene ai profili di carriera, fatte salve le esigenze e strutture ordinarie di ciascuna Arma, Corpo o Servizio;

riducano il numero degli attuali ruoli, riunendo quelli comprendenti personale assimilabile per reclutamento, formazione ed impiego;

prevedano permanentemente, allo scopo di equilibrare le disponibilità organiche o di soddisfare esigenze ordinarie, la possibilità di transito, per titoli o per esami e previa frequenza di adeguati corsi di qualificazione, da un ruolo all'altro di una stessa forza armata o, eventualmente, di forze armate o corpi di polizia diversi;

regolino i tempi di avanzamento ad anzianità e di ammissione a valutazione per le promozioni a scelta sulla base dell'anzianità di grado o, eventualmente, di spalline, dando comunque sempre valore nell'attribuzione delle promozioni ai meriti ed alle qualità individuali;

rispettino il numero massimo dei generali e dei colonnelli che possono permanere in servizio, statuito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

assicurino adeguate permanenze presso i reparti degli ufficiali inferiori, mediante l'effettuazione obbligatoria di periodi di comando o di attribuzioni specifiche ovvero di periodi di permanenza presso le unità operative o addestrative.

ART. 10.

Al maggior onere derivante dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge, valutato, per l'anno 1979, in lire 144 milioni, sarà fatto fronte con le normali assegnazioni nei competenti capitoli del bilancio del Ministero della difesa.